

## **Allegato A**

### **ACCORDO DI COLLABORAZIONE NON ONEROSA tra**

il Comune di Reggio Emilia (di seguito Comune) con sede legale in Piazza Prampolini,1 CF/PI 00145920351 qui rappresentato dal Dirigente del Servizio Cultura Intercultura Giovani Università e Direttore dei Musei Civici, Dott. Nando Rinaldi

**e**

l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino (di seguito Istituto), con sede in Via Santa Chiara 36, CF 82004670418, rappresentato dal Direttore pro tempore Dott. Giuseppe Biagetti;

#### **Premesso che:**

il Comune, nel perseguire l'obiettivo della diffusione della cultura come bene comune, di tutti e per tutti, ha intenzione di realizzare nell'anno 2026 quale evento importante per la città di Reggio Emilia una mostra a cura di Ilaria Campioli e Andrea Tinterri e con la curatela musicale di Giulia Cavaliere dedicata alla "strana e misteriosa parentela tra suono e immagine" che ha sempre affascinato Luigi Ghirri, la cui inaugurazione è prevista il 30 aprile 2026.

Tale mostra avrà come focus il ruolo centrale che la musica ricopre nella produzione artistica e teorica del fotografo.

Il Comune di Reggio Emilia-Servizio Cultura Intercultura Giovani Università, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra, ha rilevato l'interesse di avvalersi della collaborazione dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino, ente accreditato nella formazione in campo della comunicazione e delle arti visive, per quanto concerne una riflessione teorica accompagnata da un'attività di ricerca per la realizzazione della grafica di mostra.

L'attività verrà condotta sotto la supervisione del docente e direttore di ISIA Giuseppe Biagetti, e rientrerà nel programma curricolare degli studenti.

Il Comune, lasciando piena libertà al docente nella selezione degli studenti e nell'accompagnamento all'attività di ricerca, si rende disponibile ad effettuare incontri on line per esporre agli studenti il concept della mostra, l'idea di allestimento e i materiali esposti.

Le attività così sinteticamente descritte, rappresentano ambiti generali di progetto che verranno ulteriormente dettagliati tra le parti nelle figure dei propri rappresentanti. Per lo svolgimento delle attività indicate si attuerà una collaborazione non onerosa.

L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino, vista la pluriennale collaborazione intercorsa tra le parti, ha manifestato il proprio interesse, ricadendo la collaborazione con soggetti esterni nell'ambito dei propri compiti e competenze istituzionali, avendo verificato l'opportunità di collaborare con il Comune per acquisire ed approfondire la sperimentazione e l'applicazione della comunicazione su beni culturali e artistici in un percorso formativo di dialogo diretto con i curatori della mostra ed i funzionari museali;

### **Richiamato**

l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che sancisce per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli artt. 11 e 12 della medesima legge,

### **Dato atto che**

nell'ambito del disposto sopracitato, entrambe le parti esprimono un reciproco interesse istituzionale alla stipula del presente accordo di collaborazione,

### **Rilevato che**

l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune alle parti ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n. 241/90,

## **si conviene e stipula quanto segue**

### **Articolo 1 – Finalità**

La finalità dell'accordo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di formazione e sviluppo dell'Istituto e del Comune possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente al fine di condividere il medesimo obiettivo istituzionale e creare un plus valore alle attività culturali del Comune e alla formazione degli studenti.

Le attività previste consentiranno agli studenti di approfondire lo studio della fotografia e della produzione artistica di Luigi Ghirri con i curatori della mostra ed i funzionari museali.

### **Articolo 2 – Durata e oggetto della collaborazione**

L'accordo di collaborazione avrà durata dalla data della sua stipula fino al **30/09/2026**. La collaborazione riguarderà l'ideazione e la realizzazione della grafica di mostra a partire dall'opera di Luigi Ghirri e da alcuni suoi scritti teorici sulla relazione tra musica e immagine.

Le attività, così sinteticamente descritte, rappresentano ambiti generali di progetto che verranno ulteriormente dettagliati tra le parti nelle figure dei propri funzionari e docenti.

Per lo svolgimento delle attività condivise, ISIA, nella persona del dott. Giuseppe Biagetti, individuerà gli studenti più qualificate alla realizzazione del progetto.

Tutte le attività di sviluppo coprogettate e realizzate dovranno essere conformi alla disciplina contenuta nei rispettivi regolamenti.

### **Articolo 3 – Impegno di reciprocità**

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, l'Istituto ed il Comune si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, nonché quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'articolo 1.

#### **Articolo 4 – Attuazione delle attività previste dall'accordo**

Il Comune e l'Istituto daranno attuazione al presente accordo previa specifiche approvazioni da parte dei rispettivi organi istituzionali competenti.

#### **Articolo 5 – Utilizzazione dei risultati**

La titolarità dei risultati dell'attività svolta in attuazione del presente accordo non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti, salvo diverso accordo scritto.

Le Parti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, con il solo obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni l'ambito della cooperazione attività oggetto del presente accordo.

Qualora nel corso dell'attività svolta in attuazione del presente accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso dell'altra Parte, i risultati nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela e nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

#### **Articolo 6 – Gratuità della collaborazione**

La presente collaborazione trattasi di accordo contrattuale a titolo gratuito

I costi per lo svolgimento dell'attività connessa al presente accordo saranno sostenuti direttamente dall'Istituto ISIA. Le parti convengono che, per la realizzazione delle attività previste dall'articolo 2, il Comune nulla abbia a riconoscere a favore dell'Istituto.

## **Articolo 7 – Copertura assicurativa**

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti che potrebbero frequentare i locali e i laboratori dell'Ente ospitante per lo svolgimento di lezioni, tirocini, esercitazioni, workshop, incontri, seminari e quant'altro.

## **Articolo 8 – Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

Le Parti consentiranno al personale incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Le Parti garantiscono inoltre l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione della presente convenzione. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. Nell'esecuzione del presente accordo, l'utilizzo di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione non comporta alcun onere in capo all'altra parte.

## **Articolo 9 – Recesso**

Le parti potranno recedere unilateralmente dalla presente convenzione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 15 giorni di preavviso.

Lo scioglimento della presente convenzione comporta per il Comune l'obbligo del rimborso delle spese documentate dall'Istituto fino a tale data.

#### **Articolo 10 – Controversie**

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Salvo causa di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da un atto scritto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Reggio Emilia quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

#### **Articolo 11 – Registrazione e spese**

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Per l'Istituto Superiore  
per le Industrie Artistiche  
Il Direttore  
Giuseppe Biagetti

Per Comune di Reggio Emilia  
Il Dirigente del Servizio Cultura  
Intercultura Giovani Università  
Nando Rinaldi

